

N. 116524 del Repertorio

N. 32911 della Raccolta

ATTO INTEGRATIVO DI VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del mese di dicembre

- 13 dicembre 2024 -

alle ore quindici e minuti quarantatre.

In Lucca, in Viale Regina Margherita n.121, secondo piano, nel mio studio.

Avanti a me dr.DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca,

Registrato a Lucca
il 19 dicembre 2024
al n. 9433 Serie 1T

è presente il signor:

- Brunini Gabriele Attilio, nato a Borgo a Mozzano il 20 giugno 1951, residente in Borgo a Mozzano, Via Umberto I n. 2,

(c.f.: BRN GRL 51H20 B007L), cittadino italiano.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità di Governatore, e legittimo rappresentante, della

- "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO - ODV", con sede in Borgo a Mozzano, Via San Francesco n. 1 (ove per la carica domicilio), codice fiscale: 80048910469, Ente di Volontariato di utilità sociale riconosciuto con Decreto della Regione Toscana n. 370 dell'1 giugno 1981, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Toscana al n. 119, ed iscritta nel Registro Regionale del Volontariato di cui alla Legge Regione Toscana 26 aprile 1993 n. 28 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 1012 del 26 settembre 1994, ed iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)

premette

a) che l'assemblea straordinaria della detta "Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano" in data 15 ottobre 2020, all'unanimità ha deliberato di modificare la denominazione della Associazione in **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO - ODV"** e di approvare il nuovo Statuto Sociale, al fine di adeguarlo al disposto del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n. 106) e ss.mm.ii., in tutti i suoi articoli, e così nel suo complesso;

b) che il verbale della detta riunione del 15 ottobre 2020 è stato da me redatto in pari data, annotato al rep.n. 111611, registrato a Lucca il 9 novembre 2020 al n. 6687/1t, e lo statuto, nel testo modificato per quanto al punto che precede, composto di cinquantanove (59) articoli, è stato allegato all'atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

c) che con atto a mio rogito in data 16 febbraio 2021, rep.n. 112069, registrato a Lucca il 18 febbraio 2021 al n. 1239/1t è stato modificato il testo del terzo comma dell'art. 56 dello statuto;

d) che l'iscrizione al RUNTS della Associazione in **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO - ODV"** è avvenuta senza sindacato sulla conformità dello Statuto che, tuttavia, risulta contrastare, in alcune parti, e precisamente per alcune previsioni contenute negli articoli 4, 17, 24, 25, 29, 57, 58 e 59 del vigente statuto, con la normativa vigente per l'iscrizione ne detto RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

d) che l'Assemblea degli associati del 15 ottobre 2020, come dal verbale a mio rogito, rep.n. 111611, ha deliberato, testualmente:

"Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica della

"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO - ODV" da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento della stessa all'Albo del Volontariato e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore è autorizzato ad apportare al suallegato statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori associativi."

tanto premesso

perchè formi parte integrante e sostanziale del presente atto
il Dr. Brunini Gabriele Attilio, nella spiegata qualità ed avvalendosi dei poteri conferitigli dall'Assemblea del 15 ottobre 2020,

determina

1) Di modificare lo statuto della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO - ODV", come esposto nelle superiori premesse, al fine di conformarlo alle disposizioni previste per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, modificandone, in particolare, gli articoli 4, 17, 24, 25, 29, 57, 58 e 59.

Lo statuto, quindi, nel testo integrale, modificato per quanto sopra, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente atto fruisce delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del ridetto D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. (esenzione dalle imposte di registro e di bollo).

Il comparente:

-- - preso atto delle informazioni avute ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità previste dalla legge;

-- - consenziente l'assemblea, mi dispensa dalla lettura di ogni allegato a quest'atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

E richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me scritto, in parte a macchina ed in parte a mano, su due facciate e parte della terza di un foglio del quale, prima delle firme, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici e minuti cinque.

Firmato: Gabriele Attilio Brunini - Domenico Costantino

Allegato "A" ad atto 116524/32911

**STATUTO DELLA
“CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI BORGO A MOZZANO - ODV”**

Articolo 1 – Denominazione

È costituita a Borgo a Mozzano l'associazione ente del Terzo settore denominata “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO - ODV” con sede in Borgo a Mozzano Via S.Francesco n.1, Arcidiocesi di Lucca.

È’ sodalizio di volontariato per attività di beneficenza, di intervento e di soccorso, nella ispirazione cristiana fondata sul messaggio del Vangelo e sull’insegnamento umano e caritativo della Chiesa.

Articolo 2 - Principi ispiratori

Lo scopo è quello della costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione millenaria e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi Giuridici

La Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano è costituita agli effetti giuridici come associazione di Confratelli secondo gli articoli 18 e 38 (comma 3°) della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’art. 12 del vigente Codice Civile.

E' un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato

La Misericordia è, secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 “Norme comuni” e dei canoni e 321-326 “Associazioni private di fedeli” del Codice di Diritto Canonico.

Per l’esercizio delle proprie attività religiose e di culto tiene i rapporti colle competenti autorità ecclesiastiche.

Articolo 4 – Finalità

Scopo della Confraternita è l’esercizio, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei Confratelli, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di donazione di sangue, di intervento per iniziative benefiche o per pubbliche calamità, sia in sede locale che in sede nazionale e internazionale anche in collaborazione con le pubbliche autorità, nonchè con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e dalle sue articolazioni territoriali dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres della quale la Confraternita fa parte ai sensi del successivo art. 11.

La Confraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza.

La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto fra quelle sopra indicate e quelle indicate nel successivo paragrafo è di competenza del Magistrato secondo le circostanze e la possibilità della Confraternita.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati prevalentemente in favore di terzi:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per assistenza agli anziani, ai minori, ai diversamente abili ed ogni altra attività ed intervento in favore di categorie di soggetti svantaggiati in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- c) prestazioni di assistenza notturna agli infermi, mute di letto e corresponsione di medicine e di aiuti;
- d) promuovere, attraverso il suo Gruppo Donatori di Sangue "Fratres", la donazione del sangue da parte di Confratelli e Consorelle;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile, nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché le attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, compresa l'accoglienza dei pellegrini;
- i) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;
- k) iniziative di agricoltura sociale;
- l) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza, comprese le attività mutualistiche e di mutuo soccorso;
- m) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- n) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- o) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, così come previsto dalla regolamentazione di settore, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nell' eventuale cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta (trattandosi specificatamente di una delle sette opere di Misericordia Corporali;
- b) gestione di attività di pubblici esercizi, ricreative e di intrattenimento finalizzati a favorire la partecipazione della comunità nella quale opera la Misericordia;
- c) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonchè l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purchè risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- d) servizi di natura diversa in convenzione con le pubbliche amministrazioni, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

I. gestione verde pubblico;

II. manutenzione cimiteri;

III. servizi di carattere socio sanitario per le imprese del territorio;

e) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato (come anche precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Circolare n. 38 del 27 dicembre 2018).

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei Confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività, la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 – Stemma

Lo stemma della Confraternita è la croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M ("Fraternitas-Misericordiae") che sormonta lo stemma del Comune di Borgo a Mozzano.

A questo si accompagna l'uso del logo operativo o marchio d'azione di carattere nazionale, comune a tutte le Misericordie d'Italia.

Articolo 9 – Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Il governatore della Confraternita rappresenta la Confraternita nella Confedera-

zione Nazionale e nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo.

Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Confraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie Italiane rappresentate dalla stessa Confederazione e dalle sue articolazioni territoriali, nonchè l'impiego di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento.

Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi necessari per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
- h) dall'esercizio di iniziative volte a ricevere in carità per restituire in carità, nonchè da ogni altra forma di entrata non legalmente destinata all'aumento del patrimonio.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli a favore degli iscritti al sodalizio sono gratuite.

La Confraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi svolti dai Confratelli oblazioni o atti di liberalità.

Articolo 13 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale di tutti i Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

È severamente proibito per i Confratelli l'accettazione di qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia deve ricevere dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e con l'espressione del tradizionale motto "DIO TE NE RENDA MERITO!".

Al solo fine di promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità potranno essere concesse distinzioni di puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o per la quale svolge la propria attività di volontariato.

La Confraternita non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 – Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

Promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei Confratelli, con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il Gruppo Giovanile; un rappresentante del gruppo giovanile partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando, quale responsabile, un componente del Magistrato.

Per fiancheggiare nella località le opere della Confraternita e reperire aiuti finanziari per le opere stesse potrà essere costituito – ad iniziativa di Confratelli e di cittadini amici della Confraternita e con l'approvazione del Magistrato – un "Comitato Pro Misericordia" con gestione propria, della quale sarà data annua comunicazione al Magistrato.

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al sodalizio in qualità di associati sono chiamati col nome tradizionale di Confratelli e Consorelle ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Confraternita.

L'iscrizione dei Confratelli avviene su domanda presentata al Magistrato.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o motiva il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma secondo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza del Consiglio Direttivo della Confraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 – Sostenitore benemerito

La Confraternita può prevedere la figura del "Sostenitore Benemerito". Questo titolo può essere attribuito, con delibera del Magistrato, a persone che si sono distinte per il loro attaccamento alla Confraternita o abbiano compiuto gesti o tenuto comportamenti che la Confraternita stessa intenda premiare. I Sostenitori Benemeriti possono essere insigniti di riconoscimenti tra i quali le onorificenze di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo della Confraternita

Articolo - 17 – Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

In casi particolari, potrà essere ammesso come socio la persona che, pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative della Confraternita.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intransmissibile.

I Confratelli e le Consorelle costituiscono il corpo funzionale della Confraternita, si impegnano per quanto è nelle loro possibilità all'esercizio di una o più opere caritative svolte dalla Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

In seno alla categoria dei Confratelli e delle Consorelle sono costituiti il "Gruppo dei Confratelli Attivi", il "Gruppo delle Consorelle Attive" e il "Gruppo Giovani-le" secondo le precisazioni di cui ai successivi articoli.

I GRUPPI

Articolo 18 – Il Gruppo dei Confratelli attivi

Il Gruppo dei Confratelli attivi è costituito dai volontari che abbiano compiuto il

15° anno di età che spontaneamente hanno deciso di svolgere servizio caritativo attivo a loro scelta nell'una o nell'altra delle opere di assistenza e di soccorso proprie della Confraternita.

Il Gruppo dei Confratelli attivi elegge ogni biennio un Capo-Gruppo che dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del Gruppo, secondo le disposizioni generali del Magistrato e riferisce al Magistrato.

Il Capo-Gruppo è invitato alle riunioni del Magistrato pur non facendone parte.

Articolo 19 – Il Gruppo delle Consorelle attive

Il Gruppo delle Consorelle attive è costituito dalle volontarie che abbiano compiuto il 15° anno di età che spontaneamente si assumono di dare la loro attiva collaborazione alle branche caritative di assistenza o di soccorso della Confraternita più consone al carattere femminile.

Il gruppo delle Consorelle attive elegge ogni biennio il Capo-Gruppo la quale dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del Gruppo secondo le disposizioni generali del Magistrato.

Il Capo-Gruppo è invitato alle riunioni del Magistrato pur non facendone parte.

Articolo 20 – Il Gruppo giovanile

Il gruppo giovanile è costituito dai Confratelli e dalle Consorelle volontari/e fra i 16 e i 24 anni compiuti.

Gli appartenenti al “Gruppo Giovanile” svolgono le attività caritative generali della confraternita in collaborazione cogli altri Confratelli e Consorelle.

Il Gruppo potrà prendere iniziative specifiche in accordo col Magistrato.

Ogni biennio l'adunanza dei Confratelli del Gruppo Giovanile nomina un “Capo-Gruppo”

Il Capo-Gruppo è invitato alle riunioni del Magistrato pur non facendone parte.

Articolo 21 – Il Gruppo dei Piccoli Fratelli

Il gruppo dei “Piccoli Fratelli” è costituito da volontari/e con età tra i 10 e i 15 anni. Essi parteciperanno alle opere ed ai servizi consoni alle loro possibilità curando particolarmente la propria formazione spirituale sotto la guida dell'Assistente Spirituale (“correttore”).

Sono diretti dal Maestro dei Piccoli Confratelli nominato dal magistrato tra i Confratelli.

Al termine del 15° anno d'età essi passano di diritto al Gruppo Giovanile.

Articolo 22 – il Gruppo Protezione Civile

In seno alla Confraternita è costituito (ove le circostanze locali e la situazione organizzativa della Confraternita lo consentano) il Gruppo di Protezione Civile per i fini di intervento e di soccorso in caso di calamità locali o nazionali.

Ogni biennio il Magistrato nomina il Capo-Gruppo fra i componenti del Gruppo stesso nella persona di un iscritto alla Confraternita oppure delega a tale incarico un membro del Magistrato.

Il Capo-Gruppo partecipa alle adunanze del Magistrato della Confraternita pur non facendone parte e rappresenta il Gruppo nella organizzazione costituita presso la Confederazione Nazionale.

Articolo 23 – Gruppo donatori di sangue

È costituito presso la Confraternita il Gruppo Donatori di Sangue Fratres.

Il Gruppo fa parte della Consociazione nazionale dei Gruppi di Donatori di Sangue Fratres, della quale accetta tutte le procedure operative, e della quale Consociazione è sezione specifica, soggetta alle speciali disposizioni della legge sulle associazioni dei donatori e sulla donazione del sangue.

Il Gruppo è composto dai Confratelli/Consorelle della Misericordia che possono

assumere la qualifica di donatori o collaboratori.

I soci collaboratori si impegnano a svolgere attività specifiche per il funzionamento del gruppo anche senza sottoporsi a donazione di sangue o derivati. I sostenitori non soci sostengono il gruppo moralmente e finanziariamente.

L'ammissione al Gruppo per i non iscritti alla Confraternita avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo del Gruppo, oppure, se non costituito il Consiglio, al Magistrato della Misericordia.

Tutti gli iscritti al Gruppo hanno entro il Gruppo eguale parità di diritti e di doveri. I non iscritti alla Confraternita non godono peraltro dei diritti sociali nei confronti della Confraternita.

Partecipano alle assemblee del Gruppo con diritto di elettorato attivo e passivo i soci donatori e i soci collaboratori.

In seno al Gruppo è nominato il Presidente, il Capo Gruppo, il medico del Gruppo ed il Cappellano del Gruppo (quest'ultimo in concorde intesa col Correttore della Confraternita).

Il gruppo può nominare un Consiglio Direttivo, del quale fa parte, come componente di diritto, un membro del Magistrato della Confraternita espressamente delegato dal Magistrato stesso.

Il Presidente del Gruppo rappresenta il Gruppo presso la Consociazione Nazionale Fratres e ne cura le direttive presso il Gruppo.

Le cariche sociali sono attribuite ogni quadriennio.

Il Presidente del Gruppo è eletto fra i soci del Gruppo iscritti alla Confraternita.

Qualora la Confraternita non si assuma l'onere finanziario del Gruppo Fratres, così provvedendo a tenere la gestione amministrativa del Gruppo, colla redazione di uno specifico bilancio annuo da parte del Magistrato, il Gruppo provvede alla propria gestione amministrativa ed alla redazione del bilancio, da trasmettersi al Magistrato della Confraternita e da sottoporre annualmente alla assemblea del Gruppo.

In caso di gestione amministrativa autonoma da parte del Gruppo, l'assemblea del Gruppo nomina ogni quadriennio tre sindaci revisori.

Articolo 24 – Sostenitori e Aggregazione dei defunti

Sono considerati sostenitori della Misericordia tutte le persone non socie, che contribuiscono al sostentamento della Confraternita con donazioni di qualsiasi genere, non partecipando però agli organi sociali della stessa.

I Confratelli e le Consorelle defunti continueranno ad essere spiritualmente presenti nella Confraternita che ne curerà il suffragio e il ricordo.

Sono considerati tali anche i defunti, i cui familiari desiderino farne suffragio post mortem, mediante una donazione, secondo le modalità stabilite dal Magistrato.

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 25 – Doveri e diritti dei Confratelli

Tutti gli iscritti debbono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita, e sul piano generale, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi e con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comporta-

mento corretto e di massima collaborazione;

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare le riunioni;

f) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Tutti gli iscritti hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi associativi;

b) essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);

c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

d) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

Articolo 26 – Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari previa contestazione scritta dell'addebito e invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le loro deduzioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;

c) decadenza;

d) esclusione.

Contro i provvedimenti di cui ai commi a, b, l'interessato potrà proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione al Collegio Probivirale che decide in via definitiva, sentito il reclamante ed il Governatore.

I provvedimenti di cui alle lettere a, b, sono di competenza del Magistrato.

Articolo 27 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decadenza o per esclusione.

La qualità di socio si perde per decadenza:

a) ove nell'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali previsti per la categoria cui il Confratello appartiene, oppure ove l'iscritto si renda incompatibile coi principi spirituali e morali cui la Confraternita si ispira;

b) qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Il provvedimento di decadenza è preso dal Magistrato, e contro di esso è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.

Il provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause della radiazione, previa nuova domanda da presentarsi dal postulante al Magistrato, il quale delibererà se riconferire al postulante i diritti personali di cui godeva in precedenza.

La qualità di socio si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

Il provvedimento è proposto motivatamente dal Magistrato alla Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di esclusione e dei relativi motivi il Magistrato dà comunicazione raccomandata all'iscritto, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni le quali saranno rese note alla Assemblea assieme alle deduzioni del Magistrato.

L'assemblea delibera a scrutinio segreto.

Contro il provvedimento l'iscritto può ricorrere all'Autorità Giudiziaria ai sensi

dell'art. 24, ultima parte del C.C..

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 28 – Organi della Confraternita

Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio Probivirale;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori o l'Organo di controllo.

Articolo 29 – L'Assemblea - composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli/Consorelle iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età. I minorenni votano in assemblea attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

Articolo 30 – l'Assemblea - adunanze

La Confraternita si aduna in duplice forma assembleare:

- a) Assemblea ordinaria;
- b) Assemblea straordinaria;
- c) Assemblea della carità

Nell'assemblea ordinaria e straordinaria ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare, per lettera, altro confratello a votare per lui. Ogni fratello presente in assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Articolo 31 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria:

- a) ogni anno entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio e suoi allegati nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- b) per deliberare sulle altre materie attribuite alla sua competenza;
- c) per deliberare sulle modalità delle elezioni degli organi sociali.

Per quanto riguarda le elezioni del Magistrato, l'Assemblea dispone la votazione per il parziale rinnovo quadriennale del Magistrato prescritto dal comma quarto dell'art. 38 applicando le disposizioni di cui all'art. 50 salvo che l'Assemblea deliberi la conferma del Magistrato uscente nella totalità dei suoi membri per acclamazione.

Eguali poteri di rinnovo per acclamazione sono applicabili anche per il Collegio Sindacale e per il Collegio Probivirale.

La deliberazione di procedere al rinnovo degli organi sociali per acclamazione dovrà essere decisa dai $\frac{3}{4}$ dei presenti nell'Assemblea computati anche gli eventuali deleganti.

Articolo 32 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per i-

niziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 31.

Articolo 33 – Assemblea della carità

Ogni anno, il Magistrato indica la “Giornata della Misericordia” e convoca possibilmente nello stesso giorno, la “Assemblea della Carità”.

L'invito di partecipazione alla “Assemblea della Carità” è trasmesso dal Governatore a tutti gli iscritti alla Confraternita ed anche a tutti i sostenitori, nonché alla Confederazione Nazionale. L'invito può essere esteso agli amici e simpatizzanti del sodalizio nonché alle autorità e personalità locali.

In tale Assemblea il Magistrato presenta il “bilancio della carità” mediante pubblico resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte dalla Confraternita e dai gruppi specializzati nell'anno precedente.

Nella Assemblea verranno esaminate e prospettate le iniziative assistenziali e caritative per l'anno successivo.

Ogni argomento relativo alla vita della Confraternita è riservato alla Assemblea ordinaria e straordinaria.

Articolo 34 – Modalità di convocazione

L'Assemblea è convocata dal Magistrato dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione colla presenza di almeno la metà più uno dei Confratelli ed in seconda convocazione con qualunque numero dei Confratelli presenti o rappresentati, sempre che tale numero sia superiore almeno del doppio dei componenti il Magistrato.

Articolo 35 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 53.

Articolo 36 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Provivira-

- le ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 54;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- l) deliberare sulle materie riservate all'Assemblea dalle norme tempo per tempo vigenti.

IL MAGISTRATO

Articolo 37 – Il Magistrato - attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede alla amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita di mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita. Per l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione dell'Assemblea;
- b) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art.42;
- c) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- d) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- e) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- f) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- h) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli art. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- i) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Confratelli ed esprime motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- j) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

- k) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonchè la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- l) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- m) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- n) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- o) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- p) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- q) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- r) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- s) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 38 – il Magistrato - composizione

Il Magistrato è composto da 20 Confratelli.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato ascendenti e discendenti, fratelli, suocero e genero, marito e moglie. Non sono eleggibili gli stipendiati o salariati della Confraternita.

I componenti del Magistrato durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Magistrato si rinnova per metà dei suoi componenti ogni biennio, colle modalità di cui agli articoli 31 e 50, salvo la diversa deliberazione dell'Assemblea per il contemporaneo rinnovo di tutto il Magistrato presa ai sensi di cui all'art. 31.

Il Magistrato nomina nel suo seno:

- a) il Governatore;
- b) il Vice-Governatore (ove l'Assemblea ne deliberi la nomina);
- c) il Segretario;
- d) l'Amministratore;

Sono invitati a partecipare alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto:

- a) il Capo-Gruppo dei Confratelli Attivi;
- b) la Capo-Gruppo delle Consorelle Attive;
- c) il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres;
- d) il Dirigente del Gruppo di Protezione Civile;
- e) il Capogruppo Giovanile;
- f) il Correttore.

Articolo 39 – Il Magistrato – le adunanze

Il Magistrato si aduna normalmente una volta al mese nonchè ogni qualvolta il Governatore per ragioni particolari lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al Governatore da tre Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio

dei Sindaci Revisori o dalla Presidenza della Confederazione Nazionale con motivata richiesta e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 3 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza.

Trascorsa mezz'ora dall'ora indicata nell'invito, l'adunanza è valida con qualunque numero dei presenti, purchè non inferiore ad un terzo dei componenti dell'organo.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

I membri che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti per decisione del Magistrato dopo rimasti inutili due richiami scritti.

Articolo 40 – Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni è il capo della Confraternita; ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e delle sue articolazioni territoriali, nelle relative assemblee.

In particolare:

- a) Vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sulla osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Magistrato e ne tiene la Presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato e delle Assemblee;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte e i registri sociali.
- e) cura, congiuntamente al Segretario e al Consigliere Amministratore la compilazione e la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili;
- f) provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonchè documenti storicamente interessanti della Confraternita. Di tale inventario sarà inviata copia autenticata dal Governatore alla Confederazione Nazionale e alla Sovrintendenza delle belle arti. Di tali cose il Governatore cura la personale vigilanza e custodia;
- g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e delle sue articolazioni territoriali, agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione verso la Confraternita;
- h) prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Articolo 41 – Il Vice Governatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata

dopo le elezioni. Coadiuvava il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 42 - Il segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore, con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 40.

Collabora, inoltre, con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 43 – L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore e il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita e dei Gruppi specializzati firmando i relativi documenti; provvede, con la collaborazione del Segretario alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 44 – L'ispettore dei servizi

Qualora le attività di intervento della Confraternita ne dimostrino le opportunità, il Magistrato nomina fra i suoi componenti un Ispettore dei Servizi, il quale ha la direzione dei servizi di carità e di soccorso.

Articolo 45 – Gratuità e durata degli Organi Sociali

Tutti gli incarichi negli organi sociali sono a titolo gratuito ad eccezione dell'Organo di controllo, quando nominato, e durano in carica 4 anni (ad eccezione del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni di cui all'art. 46).

Il Magistrato si rinnova per metà ogni due anni, con le modalità di cui all'art. 31 e 50.

Gli uscenti sono rieleggibili.

Ove in un organo sociale si verifichi la vacanza di un membro, succede il primo dei non eletti.

Qualora l'elezione del membro cessato non sia avvenuto su lista, la nomina del nuovo membro è fatta dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla vacanza.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 46 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni è composto da cinque membri, eletti dalla Assemblea fra i Confratelli più benemeriti per servizi prestati o per attaccamento alla Confraternita.

Il Collegio elegge il suo Presidente.

I membri durano in carica otto anni e possono essere rieletti.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di indecisioni di una sua competenza. I membri del Collegio possono essere inviati a particolari adunanze del Magistrato senza diritto a voto.

Spetta al Collegio:

- a) Vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della Confraternita;
- b) Interpretare – in caso di divergenze – le norme dello Statuto e dei regolamenti sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) Decidere come Collegio Probivirale sui ricorsi presentati da soci contro i provvedimenti disciplinari del Magistrato e dell'Assemblea nei loro confronti;
- d) Sostituire l'opera del Magistrato quando questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare, fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di tre componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 47 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

Il Collegio dei Sindaci Revisori cura il controllo dell'amministrazione della Confraternita.

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti i quali eleggono fra di loro il Presidente.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 38, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio dell'operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno

dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

In caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, a cui vengano attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017, il Collegio dei Sindaci Revisori, previsto dal presente articolo, assumerà funzioni di "Comitato di esperti", che collaborerà con il Magistrato nella gestione del bilancio e sulle scelte economico finanziarie della Confraternita.

Il Comitato si riunirà almeno ogni quadrimestre. Gli uffici della Misericordia forniranno al Comitato tutta la collaborazione utile e necessaria.

Articolo 48 – Il Correttore

Il Correttore (Assistente Spirituale) è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Il Correttore rimane in carica fino a sua sostituzione o successione.

Il Correttore cura l'osservanza dello spirito religioso nella Confraternita e la preparazione morale e spirituale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Il Magistrato nomina, in accordo col Correttore, un Cappellano per il gruppo "Fratres" nonché, ove del caso, un Cappellano per il "Gruppo Servizi Emergenza".

Articolo 49 – La Commissione Elettorale

Le elezioni per la nomina alle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno e nelle ore come fissato dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati. La lista dovrà contenere un numero di nomi maggiore di almeno un terzo degli eleggibili.

La Commissione Elettorale è composta da un numero di soci disposto dall'Assemblea nonché dal Presidente del Collegio Probivirale (o da un delegato membro del collegio stesso) che la presiede.

L'Assemblea nomina una Commissione di Seggio composta da tre Confratelli per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Sono ammesse alla votazione altre liste colla sottoscrizione, quali presentatori, di almeno dieci soci; esse possono portare un numero di candidati inferiore a quello indicato al precedente comma secondo.

Tutte le liste devono essere presentate al Presidente della Commissione di Seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il voto si esprime mediante cancellazione o mediante aggiunta del nome di Confratelli ordinari non compresi nelle liste, purchè il numero totale delle persone votate non superi il 70% del numero degli eleggibili, nel qual caso la Commissione di Seggio depenna gli ultimi nomi votati fino a raggiungere il detto numero.

Vengono proclamati eletti i soci che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

Il Presidente della Commissione di Seggio pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca entro sette giorni gli eletti.

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri l'Assemblea può decidere la presentazione da parte della Commissione Elettorale o da parte di soci (come al comma quinto) di liste contenenti un numero di candidati pari al numero degli eleggibili.

In tal caso, i votanti esprimono il voto colle modalità di cui al comma settimo.

Articolo 50 – Modalità di elezione degli organi

Le elezioni per la nomina alle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno e nelle ore come fissato dall'Assemblea. L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati. La lista dovrà contenere un numero di nomi maggiore di almeno un terzo degli eleggibili.

La Commissione Elettorale è composta e agisce con le modalità previste dall'art.49.

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri l'Assemblea può decidere la presentazione da parte della Commissione Elettorale o da parte di soci (come al comma 5°) di liste contenenti un numero di candidati pari al numero degli eleggibili.

In tal caso, i votanti esprimono il voto colle modalità di cui al comma 7°.

Articolo 51 – Composizione della Commissione elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 52 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo quanto previsto dal precedente articolo 45, perchè assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 38 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 53 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato, è presentata al Magistrato mediante motivata mozione sottoscritta da un numero di soci ordinari non inferiore a un decimo dei soci ordinari iscritti alla Confraternita.

La mozione è esaminata in riunione congiunta dal Magistrato e dal Collegio Provirale dei Custodi delle Costituzioni per il parere e sottoposta con tale parere al parere della Confederazione Nazionale.

Dopo l'esame della proposta e i pareri scritti di cui al primo comma del presente articolo, il Governatore convoca una Assemblea Straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello Statuto di cui è fatta proposta di riforma nonché

con indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è trasmesso ai soci e con le predette indicazioni non meno di 15 giorni prima della data dell'Assemblea e pubblicato in visibile maniera presso la sede sociale o sito internet per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale, delle Misericordie d'Italia, un dirigente della quale potrà presenziare alla Assemblea per illustrare il parere scritto della Confederazione.

Per l'approvazione da parte dell'Assemblea è prescritta la presenza di almeno metà dei Confratelli e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Non è consentita la applicazione delle norme e delle maggioranze ridotte previste per le assemblee in seconda convocazione.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 54 – Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le “norme di attuazione del regolamento generale”, riformabili con provvedimento del Magistrato.

Il Magistrato provvede altresì a redigere un regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale.

Articolo 55 – Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata deserta, il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di intervento ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio Probivirale delle Costituzioni o da un gruppo di Confratelli effettivi o da un qualunque interessato.

La Confederazione, dopo accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostrate inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede alla provvisoria amministrazione della Confraternita procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività del sodalizio.

Ove tale ripresa risulti impossibile, e ove la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione alla autorità governativa ai sensi dell'art. 27, ultima parte, del c.c. nonchè al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del c.c.

Articolo 56 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, né finchè rimanga un numero di Confratelli attivi in grado di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da una Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore in carica o dal Commissario Straor-

dinario di cui all'Art. 55.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di soci alla assemblea e della speciale maggioranza prevista dalla Legge.

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà alla Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un liquidatore possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'Art.11 delle Disposizioni di attuazione del c.c. possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopra indicate.

I beni della Confraternita residuati al netto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione sono ceduti dal liquidatore alla Confederazione Nazionale.

La Confederazione provvederà a quanto necessario per cercare di ricostituire la Confraternita ed in caso che ciò non fosse possibile destinerà i beni esclusivamente per scopi caritativi analoghi ai fini della disciolta Confraternita."

Articolo 57 – Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 58 – Riconoscimento della Personalità Giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 59 – Norme di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Firmato: Gabriele Attilio Brunini - Domenico Costantino

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Firmato: Domenico Costantino